



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 21.02.2017
Modificato con Deliberazione C.C. n.17 del 26.03.2019
Modificato con Deliberazione C.C. n.53 del 10/10/2019
Modificato con Deliberazione C.C. n.55 del 30/09/2020
Modificato con Deliberazione C.C. n.73 del 30/11/2020
Modificato con Deliberazione C.C. n. 15 del 30/03/2021
Modificato con Deliberazione C.C. n. 65 del 10/07/2023
Modificato con Deliberazione C.C. n. 16 del 29/02/2024

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

La salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

Il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre.

L'inumazione è la sepoltura del cadavere a terra.

La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, ossari e cinerari.

La traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o altro cimitero.

L'esumazione è l'operazione di recupero di resti ossei da terra.

L'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

La celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

L'ossario comune è un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversamente o ne abbiano fatta espressa richiesta.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere

della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso l'Amministrazione Comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. L'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 5

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto in obitorio delle salme accidentate nel territorio;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) l'inumazione per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
- g) il trasporto di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, dal luogo di decesso (se avvenuto nel comune) al cimitero per la sepoltura. E' inclusa la sosta per lo svolgimento delle esequie in Chiesa o altro luogo di culto.
- h) la fornitura della cassa funebre per inumazione delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso.

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti. La dichiarazione è trasmessa al Dirigente o al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per gli atti di competenza. E' fatta salva la possibilità di rivalsa da parte del Comune qualora, in seguito alle verifiche effettuate risulti l'esistenza di beni e/o disponibilità economiche del defunto o della famiglia per il/la quale era stato dichiarato lo stato di bisogno.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nell'allegato al presente Regolamento. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente Regolamento.

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42. 2° comma, lettera g) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Nel caso in cui non sia possibile certificare la morte naturale, verrà redatto e trasmesso rapporto all'Autorità Giudiziaria per le necessarie constatazioni e per il successivo rilascio di nulla osta al seppellimento e all'eventuale cremazione.

Articolo 9

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. A norma dell'art. 74 del DPR 396/2000, l'autorizzazione al seppellimento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, il quale non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte e, comunque previo accertamento di certificato rilasciato dal medico necroscopo.
2. L'autorizzazione al seppellimento viene rilasciata anche per parti anatomiche.
3. Nel caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è possibile rilasciare il permesso di seppellimento soltanto dopo il nulla osta dell'Autorità stessa.

TITOLO II

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10

FERETRO E VERBALE DI CHIUSURA

1. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. All'atto della chiusura della salma nel feretro la verifica dell'identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestare la regolarità del confezionamento e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto, è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno alla redazione di verbale della sua esecuzione alla regola e modalità previste dal D.P.R. 285/90. Copia originale del verbale di chiusura feretro viene consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione.
5. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.
6. Sul coperchio di ogni feretro è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina recanti impressi, in modo indelebile, il nome e il cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

Articolo 11

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI

1. Nessun cadavere può essere ricevuto in cimitero se non è accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Dirigente del Servizio/Responsabile servizi cimiteriali.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna del feretro, conservati e regolarmente registrati.

Articolo 12

MODALITA' DI TRASPORTO DI CADAVERE E CARATTERISTICHE DEL CORTEO

1. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità al regolamento regionale ed alla normativa vigente nazionale.
2. Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o deposito di osservazione, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune o per altro cimitero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 396/2000.
4. Il trasporto cosiddetto **“a cassa aperta”** di salma, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto ubicati anche in altro Comune per l'espletamento della veglia funebre, deve eseguirsi entro la durata del periodo di osservazione, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso.

La salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto di salma avviene a mezzo di idonea autotombina, sulla quale devono essere apportati accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Per tale trasporto il medico curante o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione su modello approvato. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'Impresa funebre la quale incaricata di pubblico servizio agisce sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ed a quello cui è destinata la salma, all'ASL territorialmente competente, al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

Il trasferimento della salma è eseguito in forma privata e senza corteo.
5. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri provenienti da altro Comune o diretti in altro Comune sono soggetti a pagamento secondo le tariffe stabilite nell'allegato al presente Regolamento.
6. Il trasporto delle salme accidentate nel territorio dal luogo di decesso alle camere mortuarie cimiteriali è esercitato con servizio in appalto.

9. L'Amministrazione comunale può esercitare il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie.

2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e succ. modif., nonché agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

3. Il cimitero dispone di campi destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali la cui tariffa è stabilita nell'allegato al presente Regolamento. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per i minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. 10/09/1990, n.285.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel Comune, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.
6. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
7. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e succ. modif.
8. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
9. Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.
10. Le sepolture vengono effettuate tutti i giorni dal lunedì al sabato con il seguente orario:
Lunedì 8.00 – 11.30 (al pomeriggio solo in caso di decesso in abitazione o strutture prive di sistema di refrigerazione del locale adibito a camera mortuaria)
dal Martedì al Venerdì 8.00 – 16.00 (orario invernale dal 7/11 al 31/03) ; 8.00 – 17.00 (orario estivo dal 1/04 al 6/11)
Sabato 8.00 – 11.30 /14.00 – 16.00 (orario invernale)
Sabato 8.00 – 11.30 /14.00 – 17.00 (orario estivo)
Se la salma proviene da Comune diverso ed arriva al cimitero oltre l'orario stabilito, sarà depositata presso la camera mortuaria. Per tale servizio per ogni 24 ore è dovuto il pagamento del diritto previsto nell'allegato al presente Regolamento.
11. Nel caso di più giorni di festività consecutive, la sepoltura avverrà nella mattinata del secondo giorno di festività.
12. E' fatto divieto alle Imprese Funebri provvedere di propria iniziativa, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, ad effettuare servizi funebri sul territorio Comunale, ovvero modificare l'ordine di servizio ricevuto

Articolo 16

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal Piano Regolatore Cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'art. 42, comma 2, lettera e) D.Lgs. 8/08/2000, n.267 e succ. modif.

Articolo 17

AMMISSIONE NEL CIMITERO CAPOLUOGO

1. Nel cimitero Capoluogo, sono ammesse le salme e le ceneri di:
 - a) di persone decedute nel territorio del Comune anche se non residenti (solo inumazione e dispersione ceneri);
 - b) che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) di persone decedute che hanno avuto la residenza nel Comune per almeno 15 anni consecutivi (solo tumulazione e dispersione ceneri);
 - d) di persone decedute che erano nate nel Comune (solo tumulazione e dispersione ceneri);
 - e) di persone decedute che abbiano residenti nel Comune o tumulati nel cimitero il coniuge o parenti fino al 2° grado in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle) – (solo tumulazione e dispersione ceneri);
 - f) di persone che per motivi di salute e per assistenza, avessero dovuto spostare la residenza dal Comune all'Istituto di cura, in questo caso verranno considerate residenti a tutti gli effetti;
2. Le ceneri ed i resti mortali derivati da estumulazioni ed esumazioni sono ammessi alle medesime condizioni riportate alla lettera e).
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Articolo 18

AMMISSIONE NEL CIMITERO DI STUPINIGI

1. Nel cimitero della frazione di Stupinigi, sono ammesse le salme e le ceneri di:
 - a) persone che avevano al momento della morte la propria residenza nella frazione di Stupinigi (inumazione e tumulazione);
 - b) persone nate nella Frazione di Stupinigi (solo tumulazione);
 - c) di persone decedute che hanno avuto la residenza nella frazione di Stupinigi per almeno 15 anni consecutivi e che abbiano residenti nella frazione o tumulati nel cimitero di Stupinigi il coniuge o parenti di 2° grado in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle) (solo tumulazione);

d) persone che per motivi di salute e per assistenza, avessero dovuto spostare la residenza dalla Frazione di Stupinigi all'Istituto di cura; in questo caso verranno considerate residenti a tutti gli effetti;

2. Le ceneri ed i resti mortali derivati da estumulazioni ed esumazioni sono ammessi alle medesime condizioni riportate alla lettera c).

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Articolo 19

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio.

2. Il piano di cui sopra è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si applica l'art. 139 D.Lgs 18/08/2000, n.267 e succ. modif.

3. Nella elaborazione del piano occorre tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a :

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- e) cellette ossario;
- f) cellette cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10/09/1990, n.285. Ove necessario la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20 **INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione vengono assegnate dal Comune soltanto per i residenti o per i deceduti nel territorio ed hanno durata di 15 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le inumazioni di salme non mineralizzate a seguito di ordinaria esumazione o estumulazione hanno durata di 5 anni.
3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba e la loro manutenzione fanno carico interamente ai richiedenti. In caso di incuria o abbandono dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 21 **TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune
2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
lunghezza = mt. 2,25
altezza = mt. 0,70
larghezza = mt. 0,75
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 o 77 dello stesso Decreto.

Articolo 22 **DEPOSITO PROVVISORIO**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito nell'allegato al presente Regolamento. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono in uso un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione dei sepolcri privati.
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 3 mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sepoltura, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune previa diffida servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede ad inumare la salma di cui sopra in campo comune.
5. Tale salma una volta inumata non potrà più essere tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento delle tariffe previste nell'allegato al presente Regolamento.
6. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria in cellette ossario o urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 23 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite durante tutto l'anno, con esclusione a causa delle particolari condizioni climatiche, dei mesi di giugno, luglio ed agosto e consiste nel recupero dei resti di cadaveri inumati eseguito dopo 15 anni dal seppellimento.
2. Vengono disposte dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con provvedimento che definisce quali cadaveri esumare. Tale provvedimento è portato a conoscenza agli interessati entro il mese di settembre dell'anno precedente al periodo di esumazione, mediante specifici avvisi pubblicati all'Albo Pretorio sul sito Internet ufficiale, affissi agli ingressi dei cimiteri e nei campi interessati. La data prevista per lo svolgimento delle relative operazioni viene concordata presso l'ufficio di stato civile.
3. I resti mortali che si rinvencono possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, oppure possono essere destinati ad ossario comune o altro cimitero. E' possibile destinare i resti mortali in loculi o ossari dove sia presente una salma o altri resti mortali se sussistono vincoli di parentela fino al 2° in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle).
4. Qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato verrà nuovamente inumato per un periodo di 5 anni o avviato a cremazione su richiesta degli aventi diritto come previsto dalla Circolare n. 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità, dalla legge Regione Piemonte n. 130 del 30/03/2001 e dal DPR n.254 del 15/07/2003.
5. Se allo scadere del turno ordinario di inumazione non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, quest'ultimi saranno collocati d'ufficio in ossario comune dopo il terzo mese dalla scadenza.

6. Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento dei diritti comunali previsti nell'allegato al presente Regolamento

Articolo 24

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per:

- a) provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
- b) richiesta dei famigliari e dietro autorizzazione del Comune, per il trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o per trasferimento in altro cimitero.
- c) comprovata necessità di lavori urgenti di manutenzione dei cimiteri.

2. Salvo che per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, tutte le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990, e precisamente dal 1 ottobre al 30 aprile, e sono soggette a pagamento dei diritti previsti dall'allegato n.3 al presente Regolamento.

3. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il Dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 25

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si effettuano alla scadenza della concessione e comunque non prima di un ventennio dalla sepoltura (DPR 254/2003 capo 1 art. 3 comma b). Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui sia stata acquisita la rinuncia stessa, sempre se trascorsi vent'anni dalla data di sepoltura.

2. Le estumulazioni ordinarie seguono lo stesso periodo previsto per le esumazioni ordinarie (da settembre a maggio), sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale di cui al punto 2 dell'art. 23 e sono soggette a pagamento dei diritti previsti dall'allegato al presente Regolamento.

3. I resti mortali che si rinvencono possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, oppure possono essere destinati ad ossario comune o altro cimitero. E' possibile destinare i resti mortali in loculi,ossari o cellette cinerarie dove sia presente una salma, resti mortali o ceneri se sussistono vincoli di parentela fino al 2° in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle).

4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione di 5 anni in campo comune, previa apertura della cassa di zinco o avviato a cremazione su richiesta degli aventi diritto come previsto dalla Circolare n. 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità, dalla legge Regione Piemonte n. 130 del 30/03/2001 e dal DPR n.254 del 15/07/2003.

5. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, quest'ultimi saranno collocati d'ufficio in ossario comune dopo il terzo mese dalla scadenza.

Articolo 26

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima del previsto periodo di 20 anni (DPR 254/2003):
 - a) per trasferimento ad altra sepoltura o altro cimitero su richiesta dai famigliari
 - b) per ordine dell'Autorità Giudiziaria per accertamenti.
 - c) quelle effettuate da sepolture temporanee per successiva collocazione definitiva.
2. Le estumulazioni straordinarie si effettuano nello stesso periodo previsto per le esumazioni straordinarie (da ottobre ad aprile) e sono soggette al pagamento dei diritti previsti dall'allegato al presente Regolamento.
3. Le estumulazioni straordinarie richieste dai famigliari determinano automaticamente la rinuncia dell'intera durata della concessione e il manufatto liberato dalla salma ritorna a disposizione del Comune. Nessun rimborso è dovuto.

Articolo 27

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'incaricato del servizio di custodia prima che venga effettuata l'operazione di esumazione o estumulazione.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti, della consegna viene redatto verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio di polizia mortuaria.
3. Se nel corso delle esumazioni o estumulazioni gli oggetti ritrovati non venissero reclamati dagli aventi diritto, questi verranno consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni. Trascorso tale periodo gli stessi potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 28

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere rimossi, qualora gli aventi titolo intendano recuperarli, avvalendosi del personale addetto ai Servizi Cimiteriali o di quello appartenente alle imprese private autorizzate dai Servizi Cimiteriali. Se non reclamatione dagli aventi diritto nei 10 giorni antecedenti all'esumazione o all'estumulazione i materiali passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli con metodo dell'asta pubblica.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti per la nuova sepoltura.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

Articolo 29

RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. E ed f del DPR 254/2003, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriale, esclusi i resti vegetali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al 1 comma si seguono i principi indicati nel D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/2003.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 30

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata a richiesta dei famigliari o di avente titolo dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso, come previsto dal DPR 285/90, nonché all'art. 3 della Legge 30/03/2001, n.130.
2. L'autorizzazione alla cremazione può essere accordata in presenza alternativamente:
 - a) di una disposizione testamentaria del defunto;
 - b) di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione prevale su eventuali diverse indicazioni dei famigliari.In mancanza dei documenti sopra indicati o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una manifestazione di volontà alla cremazione resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del C.C. ed, in caso di decorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta, di essere a conoscenza della volontà espressa dal defunto di essere cremato.
3. In presenza del defunto minore di età, di nato morto o prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata da parte di entrambi i genitori in qualità di esercenti la potestà o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte di un tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.
4. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. Per la cremazione di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi delle Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.
7. In apposito registro l'ufficiale di stato civile annota tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Articolo 31

URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria deve contenere la ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura con altra salma, in sepoltura privata o con affidamento ai famigliari.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 32

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, ed è ammessa all'interno del cimitero Capoluogo in apposita area individuata nel campo 7 denominata "giardino dei trascorsi" o nel cinerario comune.
2. La dispersione nel "giardino dei trascorsi" è soggetta al pagamento della tariffa prevista dall'allegato al presente Regolamento.
3. Come previsto dall'art. 7 della L. Regione Piemonte n. 20/2007, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, viene realizzata dal famigliare del defunto all'esterno dell'area in apposito spazio, una targa individuale che riporta i dati anagrafici e la data di morte del defunto le cui ceneri siano state disperse.
4. Al di fuori del cimitero Capoluogo la dispersione è ammessa solo in area privata con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs n. 285/1992.
5. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo il nulla osta al Comune in cui le ceneri devono essere disperse.
6. La dispersione nell'apposita area del campo 7 o in cinerario comune è possibile:
 - a) per le ceneri di persone residenti nel Comune al momento del decesso o non residenti ma decedute nel territorio;
 - b) per le ceneri di persone aventi residenti o tumulate nei cimiteri del Comune il coniuge o parenti fino al 2° grado in linea retta (genitori, figli, nonni e nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle).
7. Ai fini della dispersione delle ceneri è necessario che vi sia stata la volontà, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà deve essere espressa secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) dichiarazione autografa del defunto;
 - d) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale;

e) dichiarazione resa, di fronte a pubblico ufficiale, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del C.C. ed, in caso di decorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza degli stessi, di essere a conoscenza della volontà espressa dal defunto di essere disperso.

8. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c- del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri verranno disperse.

9. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale predispone apposito registro nel quale deve essere registrato il luogo di dispersione

Articolo 33

AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento dell'urna cineraria, disciplinata dalla legge 30/03/2001, n. 130, deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune sulla base di espressa volontà scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. L'affidamento è soggetto al pagamento della tariffa prevista dall'allegato al presente Regolamento.

3. Gli aventi titolo presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere i seguenti dati:

a- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

d- la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

e- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

f- la conoscenza della possibilità della tumulazione dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

g- la conoscenza dell'obbligo di segnalazione presso l'ufficio Comunale dell'eventuale cambio di domicilio o residenza da parte del familiare affidatario;

4. Il trasferimento dell'urna cineraria a seguito di cambio di residenza da un altro Comune è soggetto alla compilazione di dichiarazione da parte dell'affidatario ed al pagamento della tariffa prevista nell'allegato al presente Regolamento.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 34

ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni:

CIMITERO CAPOLUOGO

- ORARIO INVERNALE DAL 07/11 AL 31/03

8,00 – 12,00 lunedì (pomeriggio chiuso)

8,00 – 16,30 dal martedì al venerdì continuato

8,00 – 12,00 e 14,00 - 16,30 il sabato, la domenica e nei giorni festivi

- ORARIO ESTIVO DAL 01/04 AL 06/11

8,00 – 12,00 lunedì (pomeriggio chiuso)

8,00 – 17,30 dal martedì al venerdì continuato

8,00 – 12,00 e 14,00 - 17,30 il sabato, la domenica e nei giorni festivi

CIMITERO STUPINIGI

ORARIO UNICO

8,30 – 15,30 dal martedì alla domenica orario continuato

lunedì chiuso

Chiusura completa nei giorni di Capodanno, Pasquetta (ad eccezione per sepolture di deceduti in domicilio), I Maggio e Ferragosto

Nei giorni di Natale e Pasqua apertura dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura la quale viene segnalata a mezzo di segnale acustico.

Articolo 35

DISCIPLINA DI INGRESSO E CIRCOLAZIONE

1. E' vietato l'ingresso:

a- a persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

b- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d- ai fanciulli di età inferiore ad anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

e- ad autovetture, biciclette private e motocicli. Le autovetture o furgoni possono accedere solamente se autorizzate dal custode per trasporti eccezionali di materiali edili o comunque materiali non trasportabili diversamente. L'ingresso è comunque autorizzato solamente per il carico o scarico merci e non per la sosta all'interno del cimitero.

2. - nei limiti di fasce orarie e modalità preventivamente definite dall'Amministrazione Comunale è consentito l'ingresso a veicoli elettrici per servizi di trasporto di disabili e anziani con difficoltà di deambulazione, effettuati da organizzazioni di volontariato.

Articolo 36

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b- introdurre oggetti irriverenti;

c- rimuovere da tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

d- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

e- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

g- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

h- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

i- assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati da parenti del defunto.

2. E' vietato l'accesso agli organi di informazione (stampa, televisione, ecc.), salvo preventiva autorizzazione del responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

4. Nel caso in cui la salma fosse accompagnata da banda musicale, la stessa non potrà accedere all'interno del cimitero.

Articolo 37

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE

1. Sulle tombe dei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, ricordi, croci simboli ecc, nelle forme, misure e materiali previsti nel relativo allegato al presente Regolamento.

2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge n. 482/1999 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 345/2001; sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali porta fiori o barattoli di recupero

Articolo 38

PIANTE E FIORI ORNAMENTALI

1. non è consentito nei campi di inumazione la piantumazione di sempreverdi o altro tipo di pianta, né il collocamento di vasi sulle lapidi copri fosse o negli spazi circostanti. I fiori dovranno essere posizionati negli appositi vasi situati sulle lapidi e tolti non appena avvizziscono

2. Non è consentito collocare vasi o piante negli spazi comuni (corridoi – vialetti ecc.)

3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà d'ufficio a fare rimuovere gli oggetti non consentiti

Articolo 39

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc, indecorosi o la cui manutenzioni difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà a far rimuovere dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che non si addicano all'estetica del cimitero.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 40

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati. I manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie ecc).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto dall'allegato al presente Regolamento.
3. La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale e stipulato ai sensi dell'art. 107, comma 3 D.Lgs 18/08/2000 n.267 e succ. mod.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 824, comma 2 del C.C.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - i concessionari;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 41

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n.285. Le durate delle concessioni sono le seguenti:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) 50 anni per gli ossari e le cellette cinerarie individuali;
- c) 50 – 40 – 30 anni (a seconda dei campi) per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

2. Le concessioni dei manufatti di recupero diventano:

- a) da 50/li a 40/li
- b) da 40/li a 30/li
- c) gli ossari e le cellette cinerarie diventano tutti 30/li
- d) loculi ed ossari infanti diventano tutti 30/li

3. A richiesta degli interessati è consentito allo scadere della concessione ed esclusivamente per i loculi e per una sola volta, il rinnovo per un periodo di tempo di 10 anni o di 30 anni. Sarà poi obbligatorio procedere all'estumulazione. Per le aree destinate a sepolture di famiglia il rinnovo è per un periodo di 99 anni. Il rinnovo è subordinato al pagamento della tariffa di concessione prevista nell'allegato al presente Regolamento.

4. La mancata richiesta di rinnovo della concessione laddove prevista, determina la presa di possesso del manufatto o dell'area da parte del Comune e il trasferimento della salma, resti o ceneri in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Articolo 42

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Le concessioni di manufatti per le sepolture individuali possono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) in presenza di salme, ceneri, resti per i loculi;
- b) in presenza di resti per le cellette ossario;
- c) in presenza di ceneri per le cellette cinerarie;

2. La concessione in vita di manufatti per le sepolture individuali avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa a favore dei residenti di Nichelino nei seguenti casi:

- a) a persona vivente di età superiore ai 60 anni per garantire abbinamento (loculi confinanti) o avvicinamento (loculi situati nello stesso lotto) alla salma del coniuge o a salme imparentate con il richiedente entro il 2° in linea retta o collaterale, o che con esso formava famiglia anagrafica di fatto (in base all'art. 4 del Regolamento anagrafico n. 223/1989). In caso di indisponibilità di manufatti di nuova costruzione la concessione di loculi a persone viventi di cui alla presente lettera a) è sospesa;
- b) a persona vivente che abbia compiuto i 65 anni di età, che dichiari di non avere in vita il coniuge o parenti di 1° grado in linea retta (padre, madre e figli).
- c) a persona vivente nei limiti individuati con apposito atto della Giunta Comunale per i loculi di nuova costruzione del campo XII, fatto salvo quanto stabilito dall'art.17 del presente Regolamento per l'ammissione nel Cimitero Capoluogo.

3. I manufatti per sepolture individuali possono contenere, se coniugi o legati da vincoli di parentela entro il 2° in linea retta:

- per i loculi il feretro e una o più urne cinerarie o cassette contenente resti mortali;

- per le cellette ossario due o più cassette contenenti resti mortali;
- per le cellette cinerarie due o più urne.

4. L'assegnazione delle concessioni di manufatti per le sepolture individuali avviene nell'ambito delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione in uso di loculi può essere trasferita su richiesta del concessionario, previa autorizzazione da parte del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e solo ed esclusivamente in presenza di salma, per la tumulazione di coniuge e di parenti entro il 2° in linea retta o collaterale. Tale autorizzazione non potrà aver luogo qualora siano trascorsi meno di 60 giorni dalla domanda di concessione del manufatto alla domanda di trasferimento da parte del concessionario. Per salme non residenti nel territorio comunale dovrà essere integrato il costo del loculo

Articolo 43

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia e alle norme previste dagli artt. 75 e 76 del C.C.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. Gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini successivi al 2° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare al servizio di Polizia Mortuaria o, in caso di decesso del concessionario, dal familiare avente titolo previa variazione di intestazione della concessione da compilarsi presso servizio di Polizia Mortuaria. La variazione di intestazione non modifica il contratto di concessione ma individua tra gli aventi diritto il referente della concessione.

Il concessionario può permettere, con dichiarazione scritta, la sepoltura di persone non parenti ma legate da vincoli affettivi.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto alla persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 44

MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza in vita dei concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti aventi titolo alla sepoltura o ai richiedenti la variazione di intestazione.

Articolo 45

COSTRUZIONE DELLE OPERE – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere entro 36 mesi dal pagamento della tariffa di concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Articolo 46

DIVISIONE E SUBENTRI

1. Più concessionari (massimo 2) possono richiedere al Comune la concessione in uso di area per sepolture private. Tale richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli artt.21 e 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 245 e succ. modif;.

2. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 2703 del C.C., debitamente depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione designando uno tra gli aventi titolo quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare in possesso del manufatto procedendo alla cremazione e dispersione nel cinerario comune dei resti mortali.

Articolo 47

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di anni inferiori a 99 quando la sepoltura non sia stata occupata da salma. La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.
2. La rinuncia entro i 15 anni dalla data di stipula del contratto dà luogo alla restituzione di una somma al momento della presa d'atto della rinuncia stessa da parte del Comune, nella misura di cui all'Allegato A. Nessun rimborso è dovuto decorsi i 15 anni da tale data.

Articolo 48

RINUNCIA A CONCESSIONE 99/LE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree libere, salvo i casi di decadenza, se la richiesta avviene entro 24 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione, quando non sia stata eseguita alcuna opera. In tale caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso del 50% della tariffa di concessione al netto degli oneri.
2. Decorsi 24 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione nessun rimborso è dovuto.
3. La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 49

RINUNCIA A CONCESSIONE 99/LE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa
 - b- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme.In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso del 50% della tariffa di concessione al netto degli oneri, se la rinuncia avviene entro 36 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione.
2. Nulla è dovuto per le spese di costruzione sia parziale che totale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 50

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo

a carico della stessa Amministrazione Comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 51

DECADENZA

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 44;

c- quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 45, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d- quando vi sia l'estinzione della famiglia, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, preve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il servizio di Polizia Mortuaria non disponga, ai propri atti, i loro nominativi o indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'art. 107, commi 3 e segg. del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e succ. mod. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

4. La decadenza ha effetto dal momento in cui sia avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o degli aventi titolo.

Articolo 52

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero di loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone tariffa.
4. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 55

RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale prevista nell'allegato al presente Regolamento, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere.

Articolo 56

RECINZIONE AREE –MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
3. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra o altro materiale.

Articolo 57

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di Polizia Mortuaria.
3. In occasione della Commemorazione dei defunti tutti i lavori dovranno essere sospesi e le imprese dovranno provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 58

VIGILANZA

1. Il responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria avvalendosi anche del personale di custodia, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

Articolo 59

OBBLIGHI E DIVIETI DEL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a- a tenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a- eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - d- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
 - e- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II IMPRESE FUNEBRI

Articolo 60 ATTIVITA' FUNEBRE

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi titolo, dei quali l'impresa assume la rappresentanza fornendo assistenza sino alla sepoltura ed ai quali rende conto del proprio operato;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasporto di cadavere, ceneri e resti mortali.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre sul territorio è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

I soggetti che esercitano attività funebre sono, ad ogni effetto di legge, incaricati di pubblico servizio e sono tenuti a garantire continuità e corretta esecuzione delle prestazioni loro affidate.

3. Sono autorizzate ad operare sul territorio comunale le imprese con i seguenti requisiti:

- a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita delle casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese;
- b) disponibilità continuativa di un'autorimessa per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, secondo le prescrizioni dell'ASL;
- c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o in contratto leasing ;
- d) disponibilità di un magazzino per la vendita delle casse mortuarie e altri articoli funebri;
- e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori.

I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 61 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI

1. All'interno del cimitero Capoluogo può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli uomini illustri", in cui la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del Comune.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri aree o tombe per la sepoltura di salme o resti o ceneri di "cittadini benemeriti".

Articolo 62

CATASTO CIMITERIALE E REGISTRAZIONI

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Articolo 63

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli artt. precedenti.

Articolo 64

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, se del caso con mezzi informatici.

2. Il Servizio di Polizia Mortuaria sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, registra in ordine alfabetico e suddivisi per campi, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto, il numero della sepoltura e l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

SANZIONI

1. Per le infrazioni al presente Regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 338, 339, 340, 344, e 358, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'art. 107 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. modif.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termine del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 66

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilit 
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 7 Locali per l'osservazione dei cadaveri e riscontro diagnostico
- Articolo 8 Visita necroscopica
- Articolo 9 Autorizzazione al seppellimento

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 10 Feretro e verbale di chiusura
- Articolo 11 Documenti di accompagnamento feretri
- Articolo 12 Modalit  di trasporto di cadavere e caratteristiche del corteo
- Articolo 13 Trasporto di resti ossei, ceneri e resti mortali
- Articolo 14 Trasporti per l'estero o dall'estero

CAPO II - CIMITERI

- Articolo 15 Elenco cimiteri e disposizioni generali
- Articolo 16 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 17 Ammissione nel cimitero Capoluogo
- Articolo 18 Ammissione nel cimitero di Stupinigi
- Articolo 19 Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 20 Inumazione
- Articolo 21 Tumulazione
- Articolo 22 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 23 Esumazioni ordinarie
- Articolo 24 Esumazioni straordinarie
- Articolo 25 Estumulazioni ordinarie
- Articolo 26 Estumulazioni straordinarie
- Articolo 27 Oggetti da recuperare
- Articolo 28 Disponibilit  dei materiali
- Articolo 29 Rifiuti provenienti da attivit  cimiteriali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 30 Rilascio autorizzazione alla cremazione
- Articolo 31 Urne cinerarie
- Articolo 32 Dispersione delle ceneri
- Articolo 33 Affidamento dell'urna cineraria

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 34 Orario
- Articolo 35 Disciplina dell'ingresso e circolazione

- Articolo 36 Divieti speciali
- Articolo 37 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 38 Piante e fiori ornamentali
- Articolo 39 Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 40 Provvedimento di concessione
- Articolo 41 Durata delle concessioni
- Articolo 42 Modalità di concessione
- Articolo 43 Uso delle sepolture private
- Articolo 44 Manutenzione
- Articolo 45 Costruzione delle opere - termini
- Articolo 46 Divisione e subentri
- Articolo 47 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 48 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 49 Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione
- Articolo 50 Revoca
- Articolo 51 Decadenza
- Articolo 52 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 53 Accesso al cimitero
- Articolo 54 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione ricordi funebri
- Articolo 55 Responsabilità – Deposito cauzionale
- Articolo 56 Recinzione aree – Materiali di scavo
- Articolo 57 Orario di lavoro
- Articolo 58 Vigilanza
- Articolo 59 Obblighi e divieti del personale dei cimiteri

CAPO II – IMPRESE FUNEBRI

- Articolo 60 Attività funebre

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 61 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti
- Articolo 62 Catasto cimiteriale e registrazioni
- Articolo 63 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 64 Schedario dei defunti

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 65 Sanzioni
- Articolo 66 Clausola di adeguamento

ALLEGATI

- n. 1 - Ornamento lapidi del Cimitero Capoluogo
- n. 2 - Tariffario diritti comunali
- n. 3 - Tariffario diritto d'uso concessioni
- A all'art.47 comma 2